

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

LOLLI, GHIZZONI, ROSSA, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, GINEFRA, LEVI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ANTONINO RUSSO, SIRAGUSA, BRAGA e BRATTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nello « Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 » di prossima emanazione è fatto riferimento all'articolo 304 del Testo Unico per stabilire che l'educazione fisica non concorre alla media complessiva dei voti nel primo e nel secondo ciclo e non concorre alla determinazione del credito scolastico nel triennio della scuola secondaria di secondo grado;

la *ratio* della norma contenuta nell'articolo 304 del Testo Unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1944, n. 297, che recepisce una norma emanata nel 1945 con Decreto Legge Luogotenenziale n. 816, in un contesto legislativo molto lontano dall'attuale, discende dal fatto che all'epoca era possibile, per gravi e provati motivi di salute o per « gravi menomazioni e difetti fisici congeniti o acquisiti di immediata evidenza », ottenere l'esonero totale dalla frequenza delle lezioni di educazione fisica e conseguentemente non essere valutati in tale disciplina, i cui contenuti peraltro erano all'epoca assai distanti da quelli odierni e si limitavano ad esercitazioni meramente pratiche;

il Ministero dell'Istruzione con la circolare 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A ha stabilito l'obbligatorietà della frequenza alle lezioni di educazione fisica anche in caso di esonero dato il contenuto

dei nuovi programmi che da allora « comprendono attività di organizzazione e di regolamentazione eseguibili da tutti, nonché contenuti teorici e culturali quali le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulle prevenzioni degli infortuni » e « sottolineano l'opportunità che di esso usufruiscano anche gli alunni portatori di handicap psico-fisici e che l'insegnamento sia calibrato ed individualizzato secondo le possibilità ed i bisogni degli alunni »;

il Ministero dell'Istruzione nella risposta a quesiti del 25 novembre 1998 prot. 285/A1 ha precisato in modo perentorio che il voto di educazione fisica deve essere preso in considerazione per la determinazione della media al fine dell'attribuzione del credito scolastico;

dal 1987 ad oggi il voto di educazione fisica è stato sempre attribuito anche in caso di esonero;

dal 1998 ad oggi il voto di educazione fisica è stato sempre preso in considerazione per la determinazione della media al fine dell'attribuzione del credito scolastico;

gli studenti che adesso frequentano il quarto e quinto anno di corso delle scuole secondarie hanno già avuto assegnata una parte del credito scolastico calcolato con l'inclusione del voto di educazione fisica;

in tutte le norme che regolano attualmente gli esami di Stato del II ciclo, compresa la legge n. 1 del 2007, non si rintraccia alcun richiamo all'articolo 304 del Testo Unico e nessun provvedimento legislativo è intervenuto dal 1998 ad oggi per modificare le modalità di attribuzione del credito scolastico;

il CNPI, nel parere reso sullo Schema di Regolamento, ha posto un rilievo riguardo « la necessità di garantire la pari dignità di tutti gli insegnanti, concorrendo ciascuno alla crescita dello studente nel rispetto delle sue vocazioni ed attitudini, in modo da evitare inaccettabili differenziazioni tra gli insegnanti di educazione fisica e gli altri insegnanti. »;

la reintroduzione di una tale norma anacronistica e ormai del tutto disapplicata relegherebbe di fatto l'attività motoria ad un ruolo marginale nella formazione degli studenti, al punto di non avere peso nella valutazione, in aperto contrasto con l'importanza di sensibilizzare i giovani ad assumere corretti stili di vita sia per combattere forme di disagio che per la prevenzione di comportamenti a rischio, attraverso l'acquisizione dei valori positivi e socializzanti che caratterizzano l'educazione motoria, fisica e sportiva —:

se il Ministro non ritenga opportuno, anche al fine di evitare il contenzioso che sarebbe generato da una modifica delle procedure sinora adottate, di stralciare dallo « Schema di Regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni » le parti che comportano l'esclusione dell'educazione fisica dalla media complessiva dei voti e dalla determinazione del credito scolastico e se intenda assumere le opportune iniziative normative per procedere all'abrogazione dell'articolo 304 del Testo Unico. (5-00871)

CENTEMERO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

è allo studio del Ministero lo schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), reso pubblico il 23 dicembre 2008. Nel decreto del Presidente della Repubblica 323 del 23 luglio 1998 la disciplina di educazione fisica è indicata nelle materia da valutare e inserita fra le materia possibili all'esame di Stato —:

quali discipline il Ministro intenda inserire nel regolamento in esame al fine di evitare la situazione in cui una disciplina, che potrebbe essere oggetto di esame, non concorra all'attribuzione del credito scolastico annuale dell'allievo. (5-00872)

Interrogazione a risposta scritta:

BERRETTA, BURTONE e SAMPERI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

anche a seguito della riduzione delle risorse a loro disposizione le amministrazioni scolastiche hanno ridotto la quantità di ore di insegnamento ed il numero degli insegnanti di sostegno all'*handicap*, pur in presenza di un numero invariato di alunni iscritti portatori di *handicap* nelle singole istituzioni scolastiche;

tale riduzione ha assunto aspetti particolarmente rilevanti nella provincia di Catania;

considerata la fondamentale importanza che gli insegnanti di sostegno all'*handicap* svolgono non solo nel campo didattico, ma anche sotto il profilo psicofisico e, non ultimo, sul piano dell'integrazione sociale;

la riduzione degli insegnanti di sostegno all'*handicap* ha comportato la mancata realizzazione di un completo intervento didattico di sostegno a favore degli alunni handicappati, tale situazione oltre che essere riprovevole sul piano morale e dei principi di solidarietà umana, è, senz'altro, rilevante sotto il profilo strettamente giuridico;

anche per questi motivi le famiglie dolorosamente colpite da questi provvedimenti delle autorità scolastiche si sono viste costrette a presentare ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale, al fine di vedere riconosciuto il diritto all'istruzione per i propri figli, chiedendo la sospensione cautelare degli atti impugnati;

in numerosi di questi procedimenti il Tar Sicilia — sez. distaccata di Catania, in accoglimento della domanda cautelare proposta, ha ordinato all'amministrazione resistente di assicurare agli alunni inte-

ressati un numero di ore di insegnamento di sostegno coerente con le condizioni di salute del singolo alunno —:

considerati i danni gravi e irreparabili subiti dagli alunni portatori di *handicap* a seguito della riduzione del numero degli insegnanti di sostegno all'*handicap*, quali misure intenda assumere per rendere pienamente attuati i principi costituzionali e delle convenzioni internazionali che riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità;

considerata l'importanza per gli alunni portatori di *handicap* di un'adeguata assistenza didattica e il carattere non risarcibile del pregiudizio che gli stessi stanno già subendo, a seguito della riduzione del numero degli insegnanti di sostegno all'*handicap*, quali iniziative intenda promuovere affinché venga reintegrato il numero degli insegnanti di sostegno da quelle amministrazioni scolastiche che illegittimamente lo hanno ridotto;

se al fine di circoscrivere, nella minor misura possibile, gli effetti lesivi dell'illegittima e grave condotta delle amministrazioni scolastiche, che comporterebbe ulteriori oneri per il pagamento delle spese processuali e dei gravi danni provocati, quali provvedimenti intenda assumere nei confronti delle amministrazioni scolastiche chiamate in giudizio dai familiari di portatori di *handicap*. (4-02070)

* * *

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

MANCUSO, FRASSINETTI, GIAMMANCO, MANNUCCI, SARUBBI, POLIDORI, CECCACCI RUBINO, MUSSOLINI e VIOLA. — *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

ha suscitato grande turbamento nell'opinione pubblica ed una mobilitazione

anche a livello nazionale, la vicenda dei 250 pointer detenuti presso l'allevamento di Osteria (Ravenna) da Giorgio Guberti, costretti a vivere secondo metodi che contemplavano la sottoalimentazione, con il ricorso a corpi di animali selvatici morti, insufficienza di ricoveri dalle intemperie, mancanza di ogni cura in caso di malattia. Questo al fine di perseguire una selezione « naturale » funzionale all'esercizio dell'attività venatoria;

il 5 gennaio scorso gli animali sono stati posti sottosequestro dal NIRDA (Nucleo investigativo sui reati a danno degli animali) per maltrattamenti e trasferiti presso altri centri per rendere più agevole l'assistenza veterinaria e l'alimentazione, dato l'isolamento del luogo dove si trovavano; attualmente le loro condizioni sono molto migliorate;

durante le operazioni condotte dal NIRDA sono stati rinvenuti corpi di cani e di animali selvatici e 10 gatti selvatici vivi, in violazione della legge 150/92 sulla convenzione di Washington;

alcuni animali affamati si nutrivano dei corpi dei loro compagni morti; da anni l'« allevamento » di Giorgio Guberti è al centro di contestazioni e denunce;

il 9 gennaio scorso, l'ENCI (Ente nazionale della cinofilia italiana) ha sospeso il Guberti e lo ha deferito alla commissione disciplinare, manifestando la volontà di costituirsi parte civile nei suoi confronti in un procedimento giudiziario. Ha inoltre avviato una procedura nei riguardi del « pointer club », che si è schierato a favore del Guberti e delle sue crudeli metodologie —:

quali provvedimenti intendano adottare i ministri interrogati per evitare il ripetersi di analoghi episodi;

in particolare, se intendano procedere a controlli capillari sugli allevamenti di cani e sullo stato degli animali, sia per quanto riguarda le loro condizioni fisiche che le loro esigenze etologiche;

se sia noto quale sia stata ad oggi l'azione della AUSL competente sul terri-